



REGOLAMENTO INFORTUNI

allegato al Regolamento d'Istituto

*Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10
del 10 ottobre 2022*

Il Regolamento Infortuni vuole offrire chiarimenti ed uniformità di condotta in materia di infortuni nell'ambito della scuola.

Infortuni degli alunni

Fermo restando che la responsabilità degli insegnanti in caso di infortuni agli alunni è limitata a situazioni accertate di dolo, colpa grave, violazione dei propri doveri in ordine alla tutela dei minori affidati e mancanze nell'obbligo di custodia, in presenza di casi di infortunio occorso ad alunno bisogna:

1) Mantenere la calma.

2) Offrire le prime cure del caso utilizzando il materiale di pronto soccorso a disposizione compatibilmente con una ragionevole valutazione dell'entità dell'infortunio; rivolgersi, per ottenere aiuto, al lavoratore preposto presente nella struttura scolastica ed il cui nominativo è segnalato nella cartellonistica apposita e si riporta ad ogni buon conto.

3) Avvertire i genitori dell'alunno utilizzando ogni possibile mezzo (telefono, collaboratore scolastico, ecc.); e contemporaneamente nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero, **telefonare al 118** e contestualmente avvisare subito la famiglia.

4) È opportuno che l'insegnante di classe o altro personale della scuola accompagni al presidio ospedaliero l'alunno infortunato (con il 118) sia per motivi psicologici sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso, laddove la famiglia non fosse reperibile o non possa intervenire immediatamente e il bambino debba essere portato in ospedale.

5) L'obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale.

6) Affidare la classe dell'insegnante accompagnatore a **personale disponibile.**

7) Avvertire immediatamente la Direzione e la Segreteria dell'accaduto allo scopo di predisporre le pratiche di competenza. Si ricorda che tale segnalazione riveste carattere di obbligatorietà.

8) Far pervenire all'ufficio di Direzione o segreteria un breve ma dettagliato rapporto dell'accaduto dove si precisi **l'inevitabilità e l'imprevedibilità** dell'accaduto, accludendo il referto ospedaliero in originale e dichiarazioni di eventuali testimoni.

Anche tale adempimento riveste carattere di obbligatorietà.

La documentazione necessaria consiste in:

- ☉ referto ospedaliero rilasciato all'atto del pronto soccorso;
- ☉ relazione dettagliata dei docenti o degli ausiliari o, comunque di qualsiasi persona presente ai fatti, con l'indicazione dei nominativi delle persone presenti;
- ☉ relazione del Dirigente Scolastico che accompagna la prescritta documentazione;
- ☉ eventuali documentazioni di spese sostenute, in seguito all'infortunio da parte della famiglia (solo

per la pratica inviata alla Compagnia assicuratrice);

- ⊗ è compito tempestivo dell'assistente amministrativo preposto predisporre immediatamente l'istruttoria di denuncia dell'infortunio, inviando la documentazione sopra descritta, entro 48 ore da quando si viene a conoscenza dell'evento, all'INAIL (procedura telematica su moduli predisposti), al locale comando di Pubblica sicurezza, alla compagnia assicuratrice;
- ⊗ per gli infortuni la cui prognosi sia inferiore a tre giorni va comunque effettuata la denuncia a fini statistici;
- ⊗ in caso di ritardo nella presentazione del referto medico da parte della famiglia, oltre a sollecitarne la consegna, è opportuno inviare mail via pec ai destinatari preposti, dichiarando di procedere al perfezionamento della pratica appena si sia in possesso della documentazione probante per interrompere la decorrenza dei termini e non incorrere nelle sanzioni amministrative previste.

Infortunio subito da personale della scuola

Per quanto concerne l'infortunio sul lavoro occorso agli insegnanti la procedura è identica a quanto precisato per gli alunni, con l'aggiunta della relazione da parte dell'infortunato.

Nel caso in cui un infortunio, apparentemente tanto lieve da non meritare alcun peso e tale da non rendere necessario il ricorso all'ospedale, possa dare degli esiti dopo il termine del servizio o nelle 24 ore immediatamente successive occorre comunque soddisfare con tempestività quanto previsto ai punti 7) e 8).

Si coglie l'occasione per regolamentare un altro aspetto che riguarda le SS.LL.:

L'eccezionale interruzione del servizio per malore

In caso di improvviso malore non è automatico lasciare il servizio affidando il proprio posto ai colleghi, bensì è necessario che:

1. Sia avvertito il responsabile di plesso
2. Sia compilata un'apposita domanda indirizzata all'ufficio di Direzione se trattasi di personale docente o all'ufficio di segreteria se trattasi di personale ATA.

In caso di malore va comunque richiesto il soccorso dei colleghi, questi avvertono la famiglia, il lavoratore va accompagnato a casa e affidato a familiari o in ospedale se non è il caso di far intervenire il 118, oppure, in caso di grave malore, va richiesto l'intervento immediato del 118.

Il malore non va trattato come infortunio per quanto attiene la documentazione da produrre. Tuttavia, va attivata la procedura di primo soccorso. Solo se si attiva tutta la procedura non si è soggetti al recupero del tempo lavoro non prestato, non essendo regolare l'allontanarsi dal posto di lavoro autonomamente dichiarando di non sentirsi bene.

Il presente Regolamento deve essere obbligatoriamente osservato dal personale sia nell'interesse dell'infortunato che nella dimensione di ottimizzare il funzionamento e l'organizzazione della scuola.

È necessario tener presente che, di fronte ad un infortunio, non esistono soltanto le competenze/mansioni proprie di ciascun profilo/ruolo professionale ma l'obbligo sancito dalla legge di prestare soccorso all'infortunato.

Il presente Regolamento resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio di Istituto.

Il presente "Regolamento Infortuni" fa parte integrante del "Regolamento generale d'istituto".